

## **TI\_GERICHTE 35.2003.57 vom 23. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2003.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.57)

FR: TI\_GERICHTE 35.2003.57 du 23 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 35.2003.57 del 23 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Quando si è rivolto per questo motivo per la prima volta dal dentista? 2. Come si è procurato il danno ai denti? (spiegazione dettagliata dei fatti) 3. Al momento dell'incidente si è verificato qualcosa di inusuale? (spiegazione dettagliata). 4. Se la lesione dentaria è stata causata durante la masticazione: 4.1. Quale alimento ha ingerito? 4.2. Quando, dove e da chi è stato acquistato il prodotto in questione? 4.3. Ha informato dell'accaduto il suo fornitore? 4.4. A che cosa è imputabile la sopravvenienza del danno? 4.5. Indirizzo di eventuali testimoni. " (doc. \_) Quindi, in data 11 febbraio 2003, l'assicurato ha così risposto: " (...). Ad 1. 14.1. Telefonicamente. Appuntamento 16.1.2003. Ad 2. Mangiando alle 12.30 una polpetta. All'interno c'era un sasso o qualcosa di simile che mi ha spaccato il dente. Il dente superiore ballava. Ad

#### **E. 4**

Ad 4.1. Polpette Ad 4.2. \_\_\_\_\_, il giorno d'acquisto non lo so Ad 4.3. No. Ad 4.4. Al sasso che era all'interno della polpetta Ad 4.5. (...) " (doc. \_) In data 20 febbraio 2003, il dott. \_\_\_\_\_ ha allestito un nuovo certificato medico, dal quale risulta che la nota frattura dentaria sarebbe da ricondurre ad un pezzo di osso (o di cartilagine) che si trovava nell'alimento ingerito da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). Con l'atto di opposizione del 7 marzo 2003 (cfr. doc. \_), rispettivamente, con il proprio ricorso del 27 agosto 2003 (cfr. I), \_\_\_\_\_ ha sostenuto che a causare il danno alla salute sarebbe stato un sassolino. 2.8. La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati. Questa Corte constatata, innanzitutto, che se \_\_\_\_\_, in sede di opposizione e di ricorso, si è dichiarato sicuro che a causare la frattura del dente sia stato un sassolino presente nella polpetta, in precedenza, egli non aveva per contro esternato tutta questa sicurezza. In effetti, nell'annuncio d'infortunio del 20 gennaio 2003, si è fatto accenno ad un " corpo estraneo " (cfr. doc. \_) mentre, nel primo certificato del dott. \_\_\_\_\_, la causa della lesione dentaria è stata attribuita ad un " corpo duro " (cfr. doc. \_). È vero che l'11 gennaio 2003, rispondendo ai quesiti postigli dall'assicuratore LAINF convenuto, l'assicurato ha, per la prima volta, dichiarato che all'interno della polpetta vi era un sasso (cfr. doc. \_). Tuttavia, la circostanza che \_\_\_\_\_ si sia premurato, in quella stessa sede, di aggiungere, citiamo: "... o qualcosa di simile " (doc. \_), dimostra che, in realtà, egli non è stato in grado di accertare direttamente la natura del corpus delicti e che quindi la presenza di un sassolino non è altro che una sua supposizione. In questo medesimo ordine di idee, va inoltre sottolineato come il

medico-dentista curante, in data 20 febbraio 2003 - riportando quanto indicatogli dal paziente - abbia parlato di un " pezzo di osso (o cartilagine) ", presente nell'alimento masticato da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.). Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Tutto ben considerato, nell'evenienza concreta, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc' anzi evocati, ritiene che \_\_\_\_\_ semplicemente presuma che ad avere provocato il danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non è tuttavia stato in grado di accertare direttamente. Il fatto che, il 23 settembre 2003, sia effettivamente stato prodotto un sassolino (cfr. doc. \_), non è evidentemente sufficiente per sopperire all'incoerenza palesata dal ricorrente, tenuto peraltro conto della grande facilità con la quale un simile oggetto può essere reperito. Ora, secondo la giurisprudenza federale, la semplice supposizione che la lesione dentaria sia stata provocata da un elemento estraneo, non basta per ammettere, nei limiti della probabilità preponderante, la presenza di un elemento esterno straordinario. Nella già citata sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.7. in fine), il TFA ha in effetti stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore straordinario. Si tratta del resto di una giurisprudenza costante. In una decisione del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario non era stata provata. In una sentenza del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il

corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità aveva ingoiato. In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa, trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel lavabo. Questo principio era invero già stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Si deve dunque concludere, in applicazione di questa giurisprudenza, che, anche in concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur sempre semplice ipotesi. Non essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b). Il fatto che, con certificato del 14 maggio 2003, il dott. \_\_\_\_\_ abbia affermato che le lesioni riportate da \_\_\_\_\_ sarebbero compatibili con l'azione di un sasso (doc. \_), non può essere considerato decisivo. Infatti, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre. Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 46ss. consid. 2). 2.9. Infine, va rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9 cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.